

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 24/05/2011
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 15/10/2019**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Nomina

Articolo 3 - Attività

Articolo 4 – Rapporti con i responsabili delle Aree

Articolo 5 – Composizione

Articolo 6 – Accesso ai documenti

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni e l'attività del nucleo di valutazione.

Articolo 2 – Nomina

1. E' istituito il nucleo di valutazione (in proseguo "nucleo"), organismo indipendente di valutazione della performance, organizzativa ed individuale.
2. Il nucleo di cui al comma 1 esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 3 e riferisce direttamente al Sindaco.
3. Il nucleo è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, previo accertamento delle capacità e competenze specifiche di cui all'art. 4, accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 3 - Attività

1. Il nucleo, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore;
 - b) effettua verifiche periodiche e controlli consuntivi sull'attività amministrativa del Comune e riferisce al Sindaco sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi con la segnalazione delle irregolarità riscontrate e dei possibili rimedi;
 - c) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia ed efficienza da assumere a base dell'attività di programmazione e di controllo della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i responsabili delle aree;
 - d) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e dei controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
 - e) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - g) propone al Sindaco, sulla base del sistema adottato dalla Giunta, in materia di "valutazione permanente delle risorse umane", con apposita deliberazione di

Giunta comunale, la valutazione annuale dei responsabili delle aree e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti;

- h) elabora i criteri di valutazione del segretario generale da sottoporre al Sindaco;
 - i) accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio degli Enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dagli Enti al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito delle risorse decentrate;
 - l) collabora nella redazione del referto sul controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei conti;
2. Il nucleo, se richiesto, sulla base di appositi modelli forniti dal Comune, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo.
 3. La validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Articolo 4 – Rapporti con i Responsabili delle Aree

1. I responsabili delle Aree sono tenuti a collaborare con il nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal nucleo stesso.
2. Il nucleo assicura l'informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con i Responsabili delle aree.
3. I Responsabili, in caso di necessità, possono chiedere incontri con il nucleo.

Articolo 5 - Composizione

1. Il nucleo ha composizione monocratica ed il suo componente è scelto fra persone in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, e con titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario, i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, oppure di un'esperienza giuridico - organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
2. Il componente del nucleo non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,

ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Il medesimo componente non può assumere consulenze presso il Comune, o presso organismi o istituzioni dipendenti o, comunque, dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dello stesso Comune.

3. Al componente del nucleo è dovuto un compenso, determinato dal Sindaco all'atto della nomina, nel rispetto di eventuali limiti previsti da norme di legge.

Articolo 6 - Accesso ai documenti

1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai Responsabili delle Aree, oralmente e per iscritto, qualsiasi atto o informazione.
2. Il componente del nucleo fa uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003.
3. Il nucleo è supportato per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3 dalla struttura che cura gli affari del personale, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della approvazione.